

N. R.G. 2015/6198



TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE TERZA CIVILE -

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 6198/15 promosso con ricorso depositato in data 28.07.2015

da

ricorrente

rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Pernechele

contro

Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Padova

resistente

rappresentato e difeso dal Presidente della Commissione Territoriale

Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Padova del 22.05.2015

1.

Con ricorso depositato in data 28.07.2015, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Padova in epigrafe indicato, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore lo status di rifugiato o la protezione internazionale sussidiaria o in ulteriore subordine, quella umanitaria.

Il ricorrente, che chiede il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria, lamenta un'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa, la quale ha ritenuto che i fatti narrati a sostegno della domanda di protezione internazionale dal ricorrente – il quale ha raccontato di essere nato



nel villaggio di Mounta, nella provincia di Kayes, a sud del Mali, di essere stato costretto nel 2010 dalla propria famiglia a partecipare al tradizionale rito del sacrificio di animali - finalizzato, secondo le convinzioni tribali, a propiziare una buona stagione - ma di essersi opposto decisamente sostenendo che detti sacrifici erano contrari alla propria fede musulmana e di essere stato quindi obbligato dalla propria famiglia a lasciare il villaggio natio per trasferirsi a Bamako, capitale del Mali, paese dal quale egli è stato successivamente costretto a fuggire in quanto accusato dalla popolazione locale di essere l'autore del ferimento di una persona commesso da una banda di rapinatori che aveva assaltato un pullman all'interno del quale il ricorrente un giorno stava viaggiando in compagnia del suo amico - non siano credibili.

2.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007 - attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale - disciplina, sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con L. n. 722 del 1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.67 ratificato con L. n. 95 del 1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali. Così all'art. 2 lett. a) definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e protezione sussidiaria.

E' definito rifugiato il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno*" (art. 2 lett. e).

Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass. S.U. n. 4674/97) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. S.U. n. 27310/08).

La normativa nazionale con l' art. 7 del D.Lgs. n. 251 del 2007 ha specificato che gli "atti di persecuzione" devono essere sufficientemente gravi per la loro natura e frequen-



za da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

A sua volta l' art. 5 del D.Lgs. n. 251 del 2007 prevede che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Infine, l'art. 14 del medesimo decreto legislativo attribuisce il diritto di protezione sussidiaria in caso di danni gravi rappresentati da "*condanna di morte o all'esecuzione della pena di morte*", "*tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine*", "*minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*".

La Suprema Corte ha chiarito che requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati" (Cass. 18353/06) e che "presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico sono la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e la correlazione di questa con la specifica posizione del richiedente, senza che la prima possa fondarsi sul ricorso al notorio e che possa ricavarsi sillogisticamente la seconda dalla medesima, rilevando, invece, la situazione persecutoria di chi (per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita) rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale" (Cass. n. 822/07).

3.



Va, inoltre, tenuto presente che nelle controversie in materia di protezione deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente, così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.Lgs. n. 251 del 2007, il quale prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Invero, l'art. 3, dopo aver previsto la proposizione di un'unica domanda di protezione internazionale ad oggetto indistinto, rimettendo all'autorità dello Stato di individuare la tipologia della misura di protezione adottabile, e fatto carico al richiedente di presentare, unitamente alla domanda o comunque appena disponibili, tutti gli elementi ed i documenti necessari a sorreggerla, affida all'autorità esaminante un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale.

Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia.

L'ampiezza dei poteri officiosi del giudice appare peraltro ribadita nel successivo D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE - recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il quale dispone all'art. 8, comma 3, che ciascuna domanda è



esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'AC-NUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, ponendo altresì a carico di detta Commissione il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative (v. Cass. Sez. Un. 17/11/2008 n. 27310).

In particolare tale dovere di cooperazione istruttoria deve essere rivolto verso tutte le ipotesi di protezione internazionale, nella specie di protezione sussidiaria, previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, non essendo onere del richiedente fornire una precisa qualificazione giuridica della tipologia di misura di protezione invocata (Cass. n. 14998 del 16/07/2015).

4.

Esaminando il caso concreto, si condividono le perplessità espresse dalla Commissione Territoriale in ordine alla veridicità della storia personale riferita da - il cui racconto è stato ritenuto lacunoso, poco credibile e contraddittorio, soprattutto riguardo alla circostanza che egli sarebbe stato ritenuto responsabile di un omicidio ed alle modalità della fuga dall'ospedale dove il ricorrente si sarebbe recato per trasportare il corpo della persona rimasta ferita dai banditi - che fanno apparire la sua dichiarazione come strumentale alla richiesta di protezione. Quanto alla riferita ostilità nei suoi confronti della sua famiglia di origine per l'opposizione manifestata dal ricorrente a partecipare ad un rito propiziatorio nel suo villaggio natio, trattasi di una circostanza che non configura in capo al richiedente un rischio di persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra o di grave danno ai sensi dell' art. 14 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 251 del 2007.

5.

La Commissione Territoriale, oltre a ritenere non credibile la storia personale riferita dal ricorrente, ha escluso (sia nel provvedimento impugnato che nella memoria di costituzione depositata nel presente procedimento) che sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dall' art. 14 del D.Lgs. n. 251 del 2007, non apparendo effettivo il rischio che nel caso di rientro nel suo paese di origine egli correrebbe il rischio di subire una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona derivante da una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, in quanto la situazione del sud del Mali, ed in



particolare della regione di Kayes da cui proviene il ricorrente, secondo quanto emerge dalle fonti ufficiali di informazione ed in particolare dalla circolare n. 346 del 29.01.2014 del Ministero dell'Interno- Commissione nazionale per il diritto di asilo (che richiama l'informativa dell'UNCHR sui rimpatri in Mali del gennaio 2014), si è normalizzata, mentre sole le regioni a nord del paese sono interessate da una situazione di conflitto armato.

6.

Secondo l' art. 14 lett. c) del D. Lgs. n. 251 del 2007, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria sono considerati danni gravi costituenti il presupposto per il riconoscimento della tutela, per quanto rileva in questo giudizio, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La norma è stata introdotta, insieme alla più generale disciplina contenuta nel cit. D. Lgs. n. 251 del 2007, in attuazione della direttiva 2004/83 CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (c.d. "Direttiva Qualifiche").

Gli artt. 2, lett. e), e 15, lett. c), della Direttiva riguardano appunto il riconoscimento della protezione sussidiaria a civili esposti ad *"una situazione di minaccia grave e individuale derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*, così come previsto dal menzionato art. 14 del D.Lgs. n. 251 del 2007.

Ora, come precisato in una nota dell'UNCHR (agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati) del gennaio 2008, l'espressione violenza indiscriminata o generalizzata fa riferimento all'esercizio della violenza non mirato ad un oggetto o a un individuo specifico, mentre con l'espressione persone minacciate da violenza indiscriminata si intendono le persone che, al di fuori del paese di origine, non possono rientrare a cause di un rischio reale (e non solo astratto) di subire minacce alla vita, all'integrità fisica o alla libertà a causa di tale violenza.

Sempre secondo l'Agenzia suindicata, la finalità dell'art. 15 lett. c) - il suo "valore aggiunto" - consiste proprio nella capacità di fornire protezione da rischi gravi derivanti da una situazione generale, piuttosto che da rischi che interessino un individuo in particolare, sicché "anche se le domande di protezione vengono valutate in una procedura di asilo individuale, l'eleggibilità per la protezione sussidiaria sulla base dell'art. 15 lett. c) dovrebbe riguardare i rischi che minacciano (potenzialmente) interi gruppi di persone".



Nell'interpretazione dell'UNCHR, peraltro, la nozione di minaccia individuale dovrebbe valere ad escludere dall'ambito di applicazione della disposizione le persone per le quali il rischio rappresenta una mera possibilità remota, ad esempio perché la violenza è limitata ad una regione specifica, o perché il rischio che corrono non è tale da poter essere considerato 'reale'.

La Corte di Giustizia, (sentenza n. 172 del 2009 caso Elgafaji contro Paesi Bassi, nonché la più recente 30/1/2014 caso Diakité n. 285 del 2012 con riferimento alla definizione di conflitto armato interno) ha stabilito che l'ipotesi di protezione sussidiaria, contenuta nell'art. 14, lett. c) e riguardante "la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale" non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. *“L'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”*. Il principio esposto dalla Corte di giustizia ha trovato puntuale applicazione in situazione di pericolo oggettivo derivante da violenza indiscriminata perché non controllata dalle autorità statuali in Cass. n. 8281 del 2013. Non è necessario, alla luce dei principi esposti, cui i giudici italiani sono vincolati attraverso l'obbligo d'interpretazione conforme, che il richiedente asilo rappresenti una condizione caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio quando è possibile evincere dalla situazione generale del paese che la violenza è generalizzata e non controllata, per inerzia o collusione attiva o passiva, dai poteri statuali.

Al fine di escludere la protezione sussidiaria nell'ipotesi sub c) del citato art. 14 sono, pertanto necessarie due condizioni: una oggettiva riguardante l'area di appartenenza o l'intero paese, l'altra soggettiva riguardante la condizione personale. La prima deve essere caratterizzata dal riscontro rigoroso dell'effettività del controllo delle situazioni e degli episodi di violenza collettiva o privata (quando caratterizzata da frequenza quotidiana o da cadenze temporalmente significative) da parte delle autorità statuali; la seconda che il rientro esponga il cittadino straniero al pericolo per la sua incolumità fisica o psi-



chica pur se non ricollegabile in via diretta e causale alla condizione soggettiva narrata. In conclusione, al fine di rientrare nell'ambito di applicazione del citato art. 14, lett. c), non è necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anti-corpo concreto dalle autorità statuali (Cass. ord. 07/07/2014 n. 15466).

7.

Nel caso in esame le considerazioni in precedenza svolte consentono di escludere che si possa configurare l'esistenza di una minaccia grave ed individuale per la vita del ricorrente in relazione diretta e causale con la condizione soggettiva da questi narrata.

Con riferimento, invece, alla condizione del paese di origine, è da ritenere pacifico che nel nord del Mali persiste una grave situazione di insicurezza e incertezza riconducibile alla previsione di cui all'art. 14 lett. c) del D. Lgs. n. 251 del 2007, che impone di sospendere i rimpatri forzati verso questa zona del paese per coloro che hanno ricevuto un diniego di protezione internazionale, come affermato nella circolare n. 346 del 29.01.2014 del Ministero dell'Interno- Commissione nazionale per il diritto di asilo e come si evince dalle stesse fonti di informazione richiamate dalla Commissione Territoriale (in particolare UN Human Rights Council, Report of the Independent Expert on the situation of human rights in Mali, January 2015, A/HRC/28/83).

A tale riguardo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sez. IV, Sent., 30/01/2014, n. 285/12) ha recentemente chiarito che *“in assenza di qualsivoglia definizione, all'interno della direttiva, della nozione di conflitto armato interno, la determinazione del significato e della portata di questi termini deve essere stabilita, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, sulla base del loro significato abituale nel linguaggio corrente, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono utilizzati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono richiamati (sentenze del 22 dicembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, Racc. pag. I-11061, punto 17, e del 22 novembre 2012, Probst, C-119/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 20). Nel suo significato abituale nel linguaggio corrente, la nozione di conflitto armato interno si riferisce ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro”* escludendo tuttavia che tale nozione ricomprenda anche le violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo.



Essa ha affermato il principio che *“la constatazione dell'esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata particolare del conflitto, dal momento che la loro esistenza è sufficiente affinché gli scontri in cui sono impegnate tali forze armate generino il livello di violenza menzionato al punto 30 della presente sentenza dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale del richiedente che corre un rischio fondato di subire una minaccia grave e individuale alla propria vita o persona”*, pervenendo ad ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, *“quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”*.

Le informazioni provenienti dalle fonti succitate consentono di affermare che in questo paese è presente una situazione di violenza diffusa non controllabile dalle autorità statali, tale da integrare la nozione di conflitto armato.

8. La Commissione Territoriale adduce, a fondamento del rigetto della domanda del richiedente, che questi potrebbe venire rimpatriato nella regione di Kayes a sud del Mali, da cui proviene, senza correre alcun rischio effettivo di minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona.

Quest'ultima motivazione non appare tuttavia conforme al dettato normativo.

Occorre rammentare che l' art. 8 della direttiva 2004/83/CE recante norme sulla qualifica di rifugiato e sulla protezione minima riconosciuta (abrogata a decorrere dal 21 dicembre 2013 dalla direttiva n. 2011/95/UE del 13/12/2011, il cui art. 8 ha mantenuto nella sostanza la previgente formulazione) prevedeva al paragrafo 1 che *“Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese”*, precisando al paragrafo 2 che *“Nel valutare se una parte del territorio del paese d'origine è conforme al paragrafo 1, gli Stati*



membri tengono conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese nonché delle circostanze personali del richiedente all'epoca della decisione sulla domanda”.

La norma in esame della direttiva lasciava (e lascia tuttora) agli stati membri la facoltà se trasporta o meno nel proprio ordinamento (“*gli Stati membri possono stabilire*”): nel caso dell'Italia, la attuazione della direttiva è avvenuta tramite il D.Lgs. n. 251 del 2007 che non ha ripreso la disposizione dell'art. 8 della direttiva.

Ciò significa che quella disposizione non è entrata nel nostro ordinamento e non costituisce dunque un criterio applicabile al caso di specie, conseguentemente la Commissione Territoriale non può avvalersi di tale criterio, che prende in considerazione la possibilità del richiedente asilo di trasferirsi in altra regione del proprio paese rispetto a quella in cui egli corre rischi effettivi di subire danni gravi, anche se coincidente con quella da cui in concreto proviene, al fine di escludere la possibilità di riconoscere lo status di rifugiato ovvero la protezione sussidiaria o altre forme di protezione ove fossero esistenti i requisiti per qualcuno dei detti riconoscimenti (v. Cass. ord. n. 2294 del 2012 e n. 20646 del 2012).

A questo riguardo va chiarito che la Corte di giustizia, con la sentenza n. 172 del 2009, Elgafaji, quando ha affermato, come dianzi ricordato, che “*l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia*”, non ha affatto inteso negare in assoluto la necessità del requisito della personalizzazione della minaccia con riferimento alla fattispecie di protezione sussidiaria di cui all' art. 15, lett. c), della direttiva 2004/83/CE (corrispondente al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)., avendo avuto cura di precisare che l'art. 15, lett. c) della direttiva, laddove definisce il danno come una «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente, si deve intendere il termine «individuale» anzitutto nel senso che esso riguarda danni contro civili a prescindere dalla loro identità (paragrafo 34) e che “*si può tenere conto dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di ri-*



torno nel paese interessato, come risulta dall'art. 8, n. 1, della direttiva” (paragrafo 40).

In tanto quindi la provenienza geografica del richiedente da una determinata area di un paese, solo in una parte del quale è presente una siffatta minaccia, può assurgere a criterio di individualizzazione del rischio valutabile da parte dello Stato membro chiamato ad esaminare la domanda, in quanto detto Stato abbia trasposto nel proprio ordinamento il principio sancito dall' art. 8 della direttiva 2004/83/CE e ribadito dall' art. 8 della direttiva n. 2011/95/UE del 13/12/2011.

Siccome, come dianzi indicato, quella disposizione non è entrata nel nostro ordinamento, il criterio in esame non è applicabile (nel senso che non è possibile applicarlo) o, in ogni caso, è possibile non applicarlo per valutare la sussistenza del requisito dell'individualità della minaccia grave alla vita o alla persona, e, dunque, dalla circostanza che il ricorrente proviene dal sud del Mali non si può ragionevolmente inferire che egli in caso di rimpatrio vi si stabilisca, non essendo questo processo di inferenza logica - in base al quale è ragionevole attendere dal richiedente che in caso di rimpatrio si stabilisca nella parte del paese da cui proviene, in cui non corre rischi effettivi di subire danni gravi - utilizzabile, fintantoché non venga espressamente recepito nel nostro ordinamento.

Nella vicenda esposta sono dunque ravvisabili gli elementi che integrano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

8.

In via incidentale si osserva che nel caso in esame sarebbe comunque accoglibile la richiesta di protezione umanitaria avanzata dal ricorrente, la quale è stata rigettata dalla Commissione Territoriale con una motivazione apodittica.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011; n. 22111 del 2014), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria in forza del D. Lgs. n. 286 del 1998 , ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano. Del resto, la lettura anche solo testuale del D. Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 evidenzia tale diversità. Stabilisce la norma che *"Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale tra-*



smette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6". Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che l'attuale sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale, include la tutela residuale costituita dal rilascio di permessi sostenuti da ragioni umanitarie o diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria o correlate a condizioni temporali limitate e circoscritte, come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, ai sensi del quale le Commissioni territoriali, quando ritengano sussistenti gravi motivi umanitari (evidentemente inidonei ad integrare le condizioni necessarie per la protezione sussidiaria) devono trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno.

Nella vicenda narrata dal ricorrente sono ravvisabili elementi tali da integrare gravi motivi di carattere umanitario, in virtù dei quali gli atti andrebbero trasmessi al Questore, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Questi, infatti, dopo aver lasciato il Mali ed attraversato l'Algeria si era stabilito in Libia, paese in cui è arrivato nel 2013 e dove ha cercato di ricostruirsi un'esistenza dopo aver lasciato il suo paese d'origine, iniziando a lavorare come operaio a Gadames. Dalla Libia egli è stato poi costretto a fuggire a causa delle aggressioni subite da parte di cittadini libici e più in generale per la perdurante situazione di instabilità che si registra ormai da tempo in quel paese, per la presenza di formazioni armate, bande criminali e gruppi terroristici ed un forte aumento della criminalità che risulta sempre più organizzata e in grado di condurre azioni ostili specie ai danni di cittadini stranieri, in particolare nelle grandi città (si veda il sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri).

In una tale situazione le persone che provengono da altri paesi corrono gravi rischi per la propria sicurezza personale, essendo spesso vittime di episodi di violenza, di vessazioni ed intimidazioni, come ha confermato lo stesso ricorrente in udienza.

D'altra parte, già nella primavera del 2011 era stata riconosciuta l'esistenza di un'emergenza umanitaria ed il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari per le persone in fuga dalla Libia con il D.P.C.M. 5 aprile 2011, oggetto di successive proroghe, proprio per la gravità della situazione in quel paese, che deve ritenersi tuttora sussistente.

In definitiva, sulla base delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che ricorrerebbe comunque i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno in presenza di serie e conclamate emergenze umanitarie nel paese da cui proviene il richiedente asilo.



9.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.

P.Q.M.

- annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Padova nella parte in cui non ha ravvisato sussistenti i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria;

- riconosce a _____ nato il 05/07/1990 a Mouna in Mali, lo status di protezione sussidiaria;

- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Padova nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 17 febbraio 2016

Il Giudice Monocratico

Enrico Schiavon

